

Regolamento dell’Organismo denominato “Istituto Composizione Crisi da Sovraindebitamento per il Circondario del Tribunale di Reggio Calabria”

Indice

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Funzioni e obblighi
- Art. 3 – Iscrizione
- Art. 4 – Formazione dei gestori della crisi
- Art. 5 – Organi
- Art. 6 – Referente
- Art. 7 – Segreteria amministrativa
- Art. 8 – Gestore della crisi
- Art. 9 – Accettazione dell’incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore
- Art. 10 – Requisiti di professionalità e onorabilità del gestore
- Art. 11 – Ausiliari del gestore
- Art. 12 – Rinuncia all’incarico
- Art. 13 – Incompatibilità e decadenza
- Art. 14 – Obbligo di riservatezza
- Art. 15 – Compensi spettanti all’organismo di composizione ed ai gestori della crisi
- Art. 16 – Responsabilità

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo.

Esso contiene norme di autodisciplina ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Disciplina in particolare l’organizzazione interna dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo) denominato “Istituto Composizione Crisi da Sovraindebitamento per il Circondario del Tribunale di Reggio Calabria” istituito dal comune di Roccaforte del Greco, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 27 gennaio 2012 n. 3, quale articolazione interna. L’organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all’organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il presente Regolamento o i suoi allegati potranno essere modificati dal Referente previa verifica del Responsabile della tenuta del Registro di cui al del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014. Le modifiche non avranno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 – Funzioni e obblighi

L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate agli art. 15 e seguenti della legge 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e seguenti del decreto n. 202/2014.

Art. 3 – Iscrizione

Il rappresentante legale dell’Organismo, vale a dire il Sindaco del Comune di Roccaforte del Greco, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione B del Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il

Art. 4 – Formazione dei Gestori della Crisi

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il professionista sia in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto n. 202/2014 sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19 del citato decreto.

Art. 5 – Organi

Ai fini della gestione dell'organismo e delle procedure da sovraindebitamento da esso amministrate attenendosi alle norme dettate dalla legge 3/2012, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Referente;
- b) Segreteria amministrativa.

Art. 6 – Referente

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'organismo:

- a) esamina le domande e decide sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- b) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- c) decide sull'ammissibilità delle domande presentate;
- d) nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- e) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'organismo nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal decreto n. 202/2014 e dal presente regolamento;
- f) pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovraindebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese;
- i) il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative e i requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto 202/2014.

Art. 7 – Segreteria amministrativa

La Segreteria amministrativa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

È tenuta a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria amministrativa potrà accettare le domande dei debitori presentate a mani o a mezzo pec. La Segreteria amministrativa:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'effettuazione dei pagamenti dei debitori per l'attività prestata.

Art. 8 – Gestore della Crisi

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Un Gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre. Si è ritenuto utile ipotizzare la collegialità del gestore della crisi al fine di contenere i potenziali conflitti

di interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso. La multidisciplinarietà dell'approccio (che potrebbe anche arrivare alla multiprofessionalità del gestore), per l'attivazione di tutte le competenze giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione della crisi.

Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Art. 9 – Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza.

Il gestore della crisi ha l'obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della neutralità e imparzialità. Il gestore è altresì tenuto a corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel decreto n. 202/2014.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell'accettazione il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Art. 10 – Requisiti di professionalità e onorabilità del gestore.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Art. 11 – Ausiliari del gestore

Il gestore della crisi si avvale di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore è comunque responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

L'ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e direttamente e vi sia relazione diretta tra l'ausiliario e il gestore.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall'organismo così come previsto dall'art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L'Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n. 202.

Art. 12 – Rinuncia all'incarico

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente regolamento.

Art. 13 – Incompatibilità e decadenza

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite direttamente dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono funzioni individuate nel presente regolamento:

- a) sono legati al debitore e a coloro che svolgono interesse nell'operazione di composizione o liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza.
- b) Non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge 3/2012 e ai sensi del Decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche date come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 3/2012 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.

Art. 15 – Compensi spettanti all'organismo di composizione ed ai gestori della crisi

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni di cui al capo III, sezione I, artt. 14 e seguenti, D.M. n. 202/2014. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa. All'organismo spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni di cui al capo III, sezione I, artt. 14 e seguenti, D.M. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Art. 16 – Responsabilità

L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

“Istituto Composizione Crisi da Sovraindebitamento per il Circondario del Tribunale di Reggio Calabria” è un’articolazione interna del Comune di Roccaforte del Greco (RC). È iscritto al n. 128, Sezione B, del Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia.

All. A) del Regolamento di gestione dell'Organismo di composizione della crisi denominato "Istituto Composizione Crisi da Sovraindebitamento per il Circondario del Tribunale di Reggio Calabria"

Regolamento di autodisciplina

Gestori della Crisi

(Articolo 10 comma 5 del Decreto n. 202/2014)

Legge 3 del 27 Gennaio 2012 e successive modifiche

Art. 1 – Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerar la sensazione di imparzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Art. 2 – Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Art. 3 – Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura da sovra indebitamento.

Art. 4 – Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 5 – Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa da sovra indebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnatagli.

Art. 6 – Diligenza e onerosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Art. 7 – Riservatezza

Il gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovra indebitamento.

Art. 8 – Correttezza e lealtà

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.